



COMUNE DI ROSCIANO

Provincia di Pescara

P.zza E. Berlinguer, 8 - C.A.P. 65020 Tel. 085/8505432 Fax. 085/8505552
Cod. Fisc. / P. IVA 00223210683

Prot. 4731 del 16 maggio 2020

ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 16 MAGGIO 2020

Oggetto: Misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da contagio del virus COVID-19: orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive.

IL SINDACO

Premesso che la diffusione epidemiologica del virus Covid-19 ha imposto la necessità della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria con l'adozione di provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con definizione di prescrizioni rivolte alla collettività ed alle organizzazioni pubbliche e private;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con cui è dichiarato, per 6 mesi lo stato di emergenza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Viste:

- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 6 maggio 2020, n. 56 recante “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper”;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 14 maggio 2020, n. 59, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020”;

Visto, in particolare, il punto 23, dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 59/2020, il quale osserva “*che, la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento*”;

Richiamati:

- Part. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)*”
- Part. 32, co. 1° e 3°, l. 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, i quali dispongono:

“Il Ministro della sanità puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle gia' esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

...omissis...

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale”;

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, ed al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19,

- a partire dal 18 maggio 2020 l'osservanza dei seguenti orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive, come di seguito specificato e, comunque, sino a nuove disposizioni da parte del Governo o della Regione Abruzzo, in relazione alle evidenze dell'andamento epidemiologico:
 - attività commerciali a posto fisso con apertura al pubblico durante la fascia oraria 7:00 – 20:00;
 - attività artigianali con apertura al pubblico durante la fascia oraria 7:00 – 21:00;
 - attività produttive come da orario precedente l'insorgenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - attività di pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, pizzerie, etc.) con apertura al pubblico durante la fascia oraria 5:00 – 24:00.
- che l'orario settimanale delle attività commerciali, artigianali, produttive e pubblici esercizi, quale indicato, è inteso dal lunedì alla domenica, salvo giornate di riposo settimanale;
- restano ferme tutte le vigenti disposizioni igienico-sanitarie e le prescrizioni di disciplina dell'esercizio delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi, con particolare riguardo alle cautele di distanza interpersonale, divieto di assembramento e sanificazione.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

DISPONE

- l'efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - alla Prefettura – UTG di Pescara;
 - all'ufficio di Polizia Locale del Comune di Rosciano;
 - al Comando Stazione dei Carabinieri di Rosciano.;

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune.

Rosciano, lì 16.05.2020



IL SINDACO
dott. Simone PALOZZO